



ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio  
composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente  
Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro  
Cons. Avv. D. Morgante – Membro  
Prof. Avv. G. Guizzi - Membro  
Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof.ssa M. Rispoli Farina

nella seduta del 9 aprile 2018, in relazione al ricorso n. 663, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

1. La Ricorrente segnala di aver sottoscritto a fine 2013, per un controvalore pari a € 6.250,00, n. 100 azioni emesse dalla banca al tempo controllante l'Intermediario odierno resistente, "*su sollecitazione dei funzionari di .. filiale*" di quest'ultimo e in quanto "*proposto come forma di investimento vantaggiosa e priva di rischi*", mentre invece successivamente ha dovuto constatare che si trattava, in realtà, di investimento in un prodotto finanziario illiquido. Adisce, pertanto, l'ACF chiedendo la restituzione del controvalore di quanto investito.
2. L'Intermediario ha resistito al ricorso e ne ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità per violazione dell'art. 12, comma 2, del Regolamento sull'ACF, stante l'asserita genericità delle pretese avanzate, non avendo la Ricorrente allegato alcun supporto probatorio idoneo a corroborare quanto prospettato. Nel merito tiene

poi a precisare che la Ricorrente non solo ha sottoscritto, in data 29 maggio 2013, il contratto quadro di intermediazione mobiliare, ma anche che la stessa aveva ricevuto, al tempo, opportuna informativa in merito ai servizi e alle attività di investimento, aderendo poi, il 9 dicembre 2013, all'aumento di capitale deliberato dall'allora Capogruppo e sottoscrivendo azioni per le quali non ha mai impartito alcun ordine di cessione. Inoltre, sostiene di aver correttamente agito nei confronti dell'odierna Ricorrente, non avendo mai esercitato alcuna pressione perché quest'ultima procedesse alla sottoscrizione delle azioni *de qua*, né tantomeno disatteso alcun obbligo informativo, conclusivamente chiedendo che venga dichiarato inammissibile il ricorso per quanto sopra prospettato, oltre che per il fatto che la controversia rientrerebbe nella sfera di competenza dell'allora Banca controllante e, comunque, rigettato nel merito per sua infondatezza.

3. La Ricorrente, in replica alle deduzioni di controparte, ribadisce, in buona sostanza, quanto affermato in sede di ricorso.

4. In sede di repliche finali è intervenuto nel presente procedimento, in qualità di *outsourcer*, il nuovo soggetto controllante l'odierno resistente per eccepire la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, in quanto i fatti oggetto di doglianza da parte della Ricorrente sarebbero da ricondurre solo e soltanto nell'ambito delle responsabilità, e conseguenti passività, dell'allora Capogruppo, stante il disposto del d.l. n. 99/2017.

## **DIRITTO**

1. Occorre, anzitutto, rilevare, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso in esame per sopravvenuta "estraneità" di parte Resistente nell'ambito del presente procedimento, avendo sul punto questo Collegio già avuto modo di affermare che *"è vero che il d.l. n. 99/2017 si preoccupa di disciplinare l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di due banche, una delle quali è appunto quella che all'epoca dei fatti controllava il resistente, in deroga all'ordinaria disciplina della l.c.a. prevista dal TUB, e che è parimenti vero che, nel quadro di questa disciplina in deroga, il decreto legge detta alcune disposizioni volte ad escludere che determinate passività*

*che possono riguardare le due banche sottoposte alla l.c.a. in relazione alle operazioni di commercializzazione delle proprie azioni possano gravare il soggetto (l'intermediario interveniente) che si rende acquirente delle rispettive aziende bancarie. E tuttavia, se ciò è vero, vero è anche che l'art. 3, comma 1, lett. b), del detto decreto legge testualmente delinea il perimetro delle passività escluse con unico riferimento a quelle afferenti alle due banche poste in l.c.a., senza estenderlo a ricomprendere anche quelle delle loro controllate, che sono d'altronde autonomi soggetti di diritto, per i quali non è stata aperta, né pende alcuna procedura...ciò che è stato trasferito è solo il controllo del resistente dalla banca in l.c.a. all'intermediario interveniente. Ma una tale cessione per definizione non incide né sul rapporto "processuale" – che resta tra ricorrente e resistente – né incide, e non può incidere, sulla titolarità dell'obbligazione che dovesse risultare accertata, all'esito del procedimento innanzi all'ACF, a carico del resistente per le vicende controverse (restitutoria o risarcitoria che sia [...]). Né, d'altra parte, sembra al Collegio che si possa provare a prospettare un'interpretazione estensiva della norma de qua. Oltre a non essere autorizzata dal suo tenore letterale, un'eventuale interpretazione della norma nel senso prospettato dall'intermediario interveniente sarebbe francamente eversiva del sistema ... in quanto essa nella sostanza postulerebbe che il decreto legge abbia sostanzialmente disposto la cessione di un debito (sia pure litigioso) che gravava sul resistente in favore della banca che all'epoca dei fatti la controllava, in contrasto così con il principio comune del diritto delle obbligazioni che non consente la cessione di un debito senza il consenso del creditore. In conclusione sembra al Collegio che la disciplina del d.l. 99/2017 non possa essere in alcun modo letta come volta a esonerare il resistente da eventuali responsabilità per la commercializzazione delle azioni della allora capogruppo, e che al più tale disciplina possa semmai far sorgere un domani – ove il resistente fosse dichiarato responsabile e tenuto a risarcire i propri clienti – i presupposti affinché l'intermediario interveniente possa rivalersi nei confronti della l.c.a." (v. decisione n. 107 del 16 novembre 2017; decisione n. 111, 112 del 16 novembre; decisione n. 163 del 20 dicembre 2017).*

Con riguardo, poi, all'eccezione relativa all'asserita indeterminatezza delle pretese di parte Ricorrente, è avviso di questo Collegio che la rappresentazione dei fatti e

della conseguente domanda di parte attorea, ancorchè sintetica, sia comunque formulata con sufficiente chiarezza, tanto da aver consentito al Resistente di poter controdedurre nel merito in maniera piena e consapevole.

2. Risolte in questi termini le questioni preliminari sollevate e andando al merito dei fatti oggetto di controversia, il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito rappresentate.

Consta dalle evidenze istruttorie che la condotta dell'Intermediario non sia stata, nel caso di specie, conforme agli obblighi di condotta sullo stesso gravanti ai sensi della vigente normativa in materia di prestazione di servizi di investimento a favore della clientela, non risultando, anzitutto, che egli abbia prestato servizio di consulenza, sebbene esso fosse espressamente previsto nel relativo contratto quadro e, dunque, non valutando l'adeguatezza dell'operazione per cui è sorta controversia rispetto al profilo e agli obiettivi d'investimento della cliente. Anzi, a questo proposito quel che emerge dalle risultanze in atti, considerati in particolare la capacità finanziaria e gli obiettivi di investimento della Ricorrente, è piuttosto la non adeguatezza dell'investimento di che trattasi, stanti le informazioni contenute nel questionario MiFID sottoscritto il 29 maggio 2013, da esso emergendo anzitutto un reddito annuo netto complessivo "*fino a € 15.000*", a fronte del che appare incongruo che la stessa potesse ben tollerare un "*rischio consistente*" (Classe C nella scala di rischio dell'Intermediario); classe di rischio, va aggiunto, comunque non in linea con quella che contraddistingueva la strumento finanziario al tempo ("*elevato – Classe D*").

Inosservati devono ritenersi nel caso in esame anche gli obblighi informativi incombenti sull'Intermediario sulla base della normativa di settore e, più in particolare, quelli specifici e rafforzati previsti dalla comunicazione Consob del marzo 2009 in tema di prodotti finanziari illiquidi.

Così valutati i fatti occorsi e conclusivamente, il Collegio accoglie il ricorso riconoscendo in capo alla Ricorrente il diritto al risarcimento del danno, in misura corrispondente alla somma investita di € 6.250,00, oltre alla rivalutazione monetaria per € 106,25 e interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo.

**PQM**

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere alla Ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 6.356,25, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre ad interessi dalla data della decisione fino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi